



N. 37 - novembre 2023

A.S. n. 626 - Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse

Il **disegno di legge n. 626**, di iniziativa dei **senatori Potenti, Bizzotto e altri**, è volto a rendere più breve il periodo di tempo necessario affinché i soggetti legittimati, a seguito della scomparsa di una persona, possano rivolgersi al tribunale per ottenerne la dichiarazione di morte presunta.

L'ordinamento giuridico italiano prevede **due istituti**, disciplinati nel **Titolo IV del Libro I del codice civile**, riguardanti l'ipotesi di scomparsa di una persona, ovvero **l'assenza e la morte presunta**, finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. Entrambi gli istituti prevedono **l'accertamento da parte del tribunale** di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l'assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. La dichiarazione d'assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l'assenza (vedi *amplius infra*).

Contenuto del disegno di legge

Il **disegno di legge n. 626** si compone di un solo articolo, che modifica l'articolo 58 del codice civile (*Dichiarazione di morte presunta dell'assente*), **riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta** della persona medesima. **Attualmente** la normativa richiede che siano trascorsi **dieci anni** dal giorno a cui risale l'ultima notizia riguardante la persona scomparsa, il disegno di legge si limita ad **abbreviare tale termine a cinque anni**, non apportando ulteriori modifiche al procedimento previsto dall'art. 58 c.c.

Il fenomeno della morte assume particolare **importanza in ambito civilistico** per le rilevanti conseguenze connesse alla stessa con riguardo ai rapporti patrimoniali facenti capo al *de cuius*. L'evento morte determina, infatti, l'interruzione di rapporti fondati sull'elemento fiduciario che li caratterizzava (si veda a titolo esemplificativo l'art. 1722, c.c. per il quale il mandato si estingue con la morte del mandante o del mandatario), ovvero, ancora, relativi all'utilizzo personale del bene oggetto del contratto (si pensi al disposto dell'art. 1021 c.c. in tema di diritto d'uso), ovvero alle prestazioni di fare infungibili

(si veda l'art. 2094 c.c. il quale fa espresso riferimento al lavoro intellettuale o manuale "proprio" del prestatore di lavoro subordinato), ovvero legittima, comunque, la risoluzione del rapporto ad opera dell'altro contraente (a mero titolo esemplificativo si vedano: l'articolo 1614 c.c., in materia di locazione, il quale, in caso di morte dell'inquilino, statuisce espressamente la possibilità per gli eredi di recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte; ovvero, l'art. 1627 c.c. che, in materia di affitto, in caso di morte dell'affittuario prevede esplicitamente, per il locatore e gli eredi dell'affittuario medesimo, la possibilità di recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte di quest'ultimo; o ancora, in ambito di comodato, l'art. 1811 c.c., il quale, in caso di morte del comodatario, prevede la possibilità per il comodante di esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa, benché sia stato convenuto un termine; nonché, da ultimo, con riferimento alla disciplina della società semplice, l'art. 2284 c.c. il quale afferma che, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano).

Alla morte dell'individuo è, inoltre, connessa l'apertura del **fenomeno successorio**, con conseguente devoluzione del patrimonio ereditario a favore dei successori. Stante la rilevanza delle conseguenze connesse all'evento morte, il legislatore ha ritenuto opportuno apportare una tutela alle situazioni nelle quali l'evento potrebbe essersi anche solo presuntivamente realizzato. L'istituto della **morte presunta**, disciplinato dall'art. 58 c.c., è stato introdotto nel 1942 e modificato, in parte, in ragione di situazioni contingenti di rilevante portata (in merito, si pensi alle conseguenze discendenti dal **conflitto mondiale**, che ha indotto all'emanazione della L. 3.6.1949 n. 320, L. 13.3.1950 n. 109 e L. 14.2.1951, n. 103, ovvero al **terremoto dell'Irpinia** del novembre 1980, che ha portato all'emanazione della L. 22.12.1980, n. 875 che, per i comuni colpiti dagli eventi sismici, ha espressamente stabilito la possibilità di dichiarare la morte presunta delle persone scomparse per effetto del terremoto, senza che si avessero più loro notizie, quando fosse trascorso un anno dall'evento, ovvero sia dal 23 novembre 1980).

La **dichiarazione di morte presunta può essere richiesta** quando il soggetto, ai sensi degli artt. 48 e 49 c.c., si sia allontanato dall'ultima residenza o dell'ultimo domicilio e non se ne abbiano più notizie, purché siano **decorsi dieci anni dall'ultima notizia** dello stesso. Può parimenti essere dichiarata la morte presunta, ai sensi dell'art. 60 c.c.:

- allorché il soggetto sia scomparso nel corso di operazioni belliche (alle quali egli abbia preso parte o alle quali si sia semplicemente trovato presente), decorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dalla fine dell'anno di cessazione delle ostilità;
- allorché il soggetto sia stato fatto prigioniero, internato o trasportato in un paese straniero, decorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dalla fine dell'anno di cessazione delle ostilità, senza che siano pervenute notizie successivamente alla cessazione delle ostilità o alla sottoscrizione del trattato di pace;
- quando la scomparsa sia dipesa da infortunio e siano decorsi due anni, senza notizie, dal giorno dell'infortunio, ovvero, nell'ipotesi in cui il giorno fosse sconosciuto, decorsi due anni dalla fine del mese ovvero, se anche questi fosse sconosciuto, decorsi due anni dalla fine dell'anno in cui l'infortunio si è verificato.

Il **procedimento** per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-bis.59 e ss della sezione IV, del Titolo IV-*bis* (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), del Libro II del Codice di procedura civile. Tali disposizioni – introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. **riforma Cartabia**) riproducono, in larga parte, il testo dei previgenti artt. 726 e ss. contestualmente abrogati dalla riforma. La nuova disciplina si applica (ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Legittimati attivi alla proposizione della domanda sono il Pubblico Ministero e i soggetti espressamente indicati nell'art. 50 c.c., ovvero coloro che assumerebbero la veste di eredi testamentari (art. 592 c.c.) o legittimi (art. 565 c.c.), se l'assente fosse morto nel momento in cui è pervenuta l'ultima notizia afferente lo stesso, ovvero i loro rispettivi eredi. Analoga legittimazione è conferita ai legatari (art. 588 c.c.), ai donatari (art. 769 c.c.) ovvero a coloro ai quali spetterebbero diritti derivanti dalla morte del soggetto ovvero, ancora, a chiunque vi abbia interesse (art. 100 c.p.c.).

La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone, ai sensi dell'articolo 473-bis.62 c.p.c., con **ricorso, al tribunale dell'ultimo domicilio** o dell'ultima residenza dello scomparso, ex art. 48 c.c. Nell'**atto introduttivo** devono essere riportate le generalità dei presunti successori legittimi del soggetto scomparso e devono essere fornite informazioni circa il fatto ed il tempo della scomparsa; al ricorso devono altresì essere allegati, ex art. 190 disp. att., i **documenti attestanti lo stato di famiglia** dello scomparso. Nel ricorso deve, inoltre, darsi atto dell'eventuale esistenza del procuratore o rappresentante legale dello scomparso e debbono essere indicati eventuali soggetti che, per quanto a conoscenza del ricorrente, in ragione della morte dello scomparso, perderebbero diritti o assumerebbero obbligazioni.

A seguito del deposito del ricorso, il **presidente del tribunale nomina**, ai sensi dell'art. 473 bis.60, sé **stesso o altro giudice** e dispone che la **domanda**, a cura del ricorrente ed entro il termine stabilito dallo stesso presidente, sia **pubblicata, per estratto**, per due volte consecutive a distanza di dieci giorni, **nella Gazzetta Ufficiale e in due diversi giornali**. Nella pubblicazione deve essere contenuto espresso invito, rivolto a chiunque sia a conoscenza di notizie concernenti lo scomparso, di fornire informazioni al tribunale, nel termine di sei mesi dall'ultima pubblicazione. Il presidente può comunque disporre che vengano utilizzati **altri mezzi di pubblicità**.

Decorso sei mesi dall'ultima pubblicazione, su istanza del ricorrente, il **giudice fissa con decreto l'udienza**, assegnando termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Il decreto deve altresì essere comunicato al pubblico ministero.

All'udienza, alla quale dovranno comparire il ricorrente ed i soggetti indicati nell'atto introduttivo, il giudice interroga i componenti sugli aspetti e le circostanze che reputa rilevanti, disponendo, se del caso, che vengano assunte ulteriori informazioni.


Esaurita la fase istruttoria, il giudice riferisce in **camera di consiglio** al collegio che emette sentenza. Nei casi in cui la scomparsa sia avvenuta a seguito di operazioni belliche o infortunio, ex art. 60 n. 1 e 3 c.c., la sentenza deve indicare il giorno e possibilmente l'ora della scomparsa; nell'ipotesi di cui al punto 2 del medesimo art. 60, deve essere indicato il giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Ove non possa essere indicata l'ora, la morte si presume avvenuta alla fine del giorno indicato.

Ai sensi dell'articolo 473-bis-63 c.p.c. la **sentenza** che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere **inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia**. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Ad avvenuta pubblicazione, copia della sentenza, unitamente alla copia dei giornali nei quali è avvenuta la pubblicazione, deve essere depositata nella cancelleria del tribunale che ha provveduto alla pronuncia della sentenza, sull'originale della quale devono essere annotate le formalità pubblicitarie eseguite. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione. Della sentenza è data comunicazione, a cura della cancelleria, al competente ufficiale di stato civile, per consentirne l'annotazione a margine dell'atto di nascita dello scomparso, nonché a margine dell'eventuale atto di matrimonio. La sentenza che dichiara la morte presunta può essere eseguita solo successivamente al suo passaggio in giudicato e solo in esito all'annotazione, sull'originale della sentenza, dell'adempimento delle formalità pubblicitarie prescritte.

Quando la sentenza diviene eseguibile e quindi, quando sia passata in giudicato e ne sia stata curata la pubblicazione, i soggetti immessi nel possesso temporaneo dei beni ex art. 49 c.c. o i loro successori possono disporre liberamente dei beni; i soggetti cui è stato conferito l'esercizio provvisorio dei diritti e la liberazione temporanea delle obbligazioni (ex art. 50 c.c.), ne acquisiscono l'esercizio definitivo e la definitiva liberazione. La sentenza comporta, parimenti, l'estinzione delle obbligazioni alimentari di cui all'art. 50, 4° co. c.c. La sentenza determina l'apertura della successione *mortis causa*, apertura che viene fatta risalire al momento in cui la sentenza presume (e dichiara) si sia verificata la morte; di contro, la delazione ereditaria si verifica nel momento in cui la sentenza diviene eseguibile, ovvero, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e all'adempimento delle prescritte formalità pubblicitarie. Qualora il soggetto di cui sia stata dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia provata l'esistenza, giusta il disposto dell'art. 66 c.c., ha diritto di recuperare i beni nello stato in cui si trovano, ovvero di ottenere il prezzo dei beni che siano stati alienati, se ancora dovuto, ovvero ancora di ottenere i beni per l'acquisto dei quali il prezzo sia stato utilizzato.

I dati dell'ultimo *Report* del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse

Secondo l'ultimo [Report](#) predisposto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ¹ nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2023, i dati contano 6.297 ritrovamenti su un totale di 13.031 denunce di scomparsa, con 6.734 denunce attive. Nel medesimo range temporale, mettendo in relazione il totale delle 13.031 denunce con il numero degli scomparsi distinti per fascia di età, si conferma che il 73,9% (9.626 casi) attiene alla fascia *under 18*, il 22,5% (2.934 casi) corrisponde alla fascia della maggiore età e il 3,6% (471 casi) appartiene alla fascia di età degli over 65.



¹ Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007, assicura il coordinamento tra le amministrazioni statali competenti in materia, monitora l'attività delle istituzioni e degli altri soggetti impegnati a fronteggiare il fenomeno, favorisce il confronto tra i dati a carattere nazionale su persone scomparse e cadaveri non identificati e quelli a carattere territoriale. Il Commissario presenta periodicamente, al presidente del Consiglio dei ministri, relazioni con i dati statistici semestrali sull'attività svolta.

DENUNCE DI SCOMPARSA PER GENERE				
1° SEMESTRE 2023				
GENERE	DENUNCE	RITROVATI (COMPLESSIVO)	DECEDUTI	DA RITROVARE
Donne	2.793	1.925	11	868
Uomini	10.238	4.372	52	5.866
Totale	13.031	6.297	63	6.734

MINORI - DENUNCE DI SCOMPARSA PER GENERE				
1° SEMESTRE 2023				
GENERE	DENUNCE	RITROVATI (COMPLESSIVO)	DECEDUTI	DA RITROVARE
Donne	1.736	1.180	-	556
Uomini	7.890	2.815	-	5.075
Totale	9.626	3.995	-	5.631

I dati sulle persone **scomparse di nazionalità italiana** indicano che nel primo semestre 2023 sono state ritrovate 3.419 persone, pari al 75,5% del totale delle denunce di scomparsa (4.531). Restano pendenti 1.112 casi (24,5%).

DENUNCE DI SCOMPARSA PER NAZIONALITÀ				
1° SEMESTRE 2023	DENUNCE	RITROVATI (COMPLESSIVO)	DECEDUTI	DA RITROVARE
Italiani	4.531	3.419	57	1.112
Stranieri	8.500	2.878	6	5.622
Totale	13.031	6.297	63	6.734

CITTADINI ITALIANI				
1° SEMESTRE 2023				
FASCE DI ETÀ GENERE	DENUNCE	RITROVAMENTI (COMPLESSIVI)	RITROVATI (DECEDUTI)	DA RITROVARE
OVER 65				
Donne	103	81	2	22
Uomini	310	235	15	75
sub-totale	413	316	17	97
18-65				
Donne	635	499	9	136
Uomini	1360	1037	31	323
sub-totale	1995	1536	40	459
UNDER 18				
Donne	1032	843	0	189
Uomini	1091	724	0	367
sub-totale	2123	1567	0	556
TOTALE	4531	3419	57	1112

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.